

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera consiliare n. 33 del 01.04.1999;
Modificato con delibera consiliare n. 70 del 06.08.1999

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L'attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.

Art. 2 Norme applicabili

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione del Friuli Venezia Giulia e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d'onori generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'onori speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

TITOLO II NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1^a - LA DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Art. 3 La proposta contrattuale

1. Spetta al responsabile del servizio interessato, formulare la proposta di contratto.
2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.
3. Il responsabile di cui al comma 1 cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell'avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.

Art. 4

La determinazione a contrarre

1. La determinazione a contrarre, predisposta dal responsabile del servizio o dall'ufficio interessato, deve contenere:

- a) gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 56 della Legge 8 giugno 90 n. 142;
- b) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla-osta rilasciati e a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;
- c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di finanziamento della spesa che alla natura dell'opera oggetto del contratto;
- d) le attestazioni e le indicazioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibili e al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste in relazione all'oggetto del contratto;
- e) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento;

Art. 5

Casi di esclusione della determinazione a contrarre

1. Si prescinde dall'adozione della deliberazione a contrarre, nei seguenti casi:

- a) Qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) Qualora sia approvato il PRO all'interno del quale la Giunta comunale abbia già indicato le modalità di scelta del contraente;
- c) In presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibili.

Art. 6

Scelta dei contraenti da invitare alle gare

1. Ove non diversamente ed espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, e compatibilmente con il sistema di gara prescelto, la scelta dei soggetti da invitare alle gare d'appalto spetta al "responsabile del servizio interessato".

2. L'Amministrazione comunale potrà predisporre albi, sorteggi o altri accorgimenti atti a supportare la scelta del responsabile del servizio.

CAPO II
IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Sez. 1[^] - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

I modi di scelta del contraente

1.I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti o licitazione privata, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

2.Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia e dalle norme del presente regolamento.

3.E' consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia.

Art. 8

Pubblicità dei bandi

1.Nei casi in cui la legge ed il presente regolamento non prevedano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata nelle modalità che saranno indicate, in relazione all'oggetto e all'entità del contratto nella determinazione di cui all'art. 4.

Art. 9

Termini per le procedure di aggiudicazione

1.Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:

a)a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazioni;

b)a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte;

2.Nei casi d'urgenza da indicare nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4 i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a 5 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e per la presentazione delle offerte.

3.La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera di invito deve essere disposta dal responsabile dell'ufficio e resa nota nelle stesse forme utilizzate per i primi.

Art. 10
Offerte Anomale

1. Si procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte solamente nei casi espressamente previsti dalla legge o dal bando di gara.
2. Ove non diversamente disciplinato dalla legge, saranno considerate anomale quelle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso rispetto alla media delle offerte ammesse superiore ad un limite preventivamente determinato.
3. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'anomalia dell'offerta comporta l'esclusione automatica della stessa.
4. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria all'esclusione si procede previo esperimento della procedura prevista dall'art. 5 della Legge 2.2.1973 n. 14 o dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993

Sez. 2[^]
PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA

Art. 11
Pubblico incanto

1. Per pubblico incanto, si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta. Il responsabile del servizio provvederà con apposito provvedimento alla approvazione del relativo bando di gara.
2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 che dovrà approvare il relativo bando di gara.
3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12
Licitazione privata

1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta in cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. La scelta della licitazione privata è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, che dovrà altresì approvare l'avviso di gara.
3. Sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'avviso.
4. Il responsabile di servizio competente per materia determina l'elenco delle imprese da invitare alla gara. L'elenco delle ditte che hanno richiesto di essere invitate alla gara potrà essere integrato solo se le richieste di invito sono inferiori a tre. L'elenco è segreto.
5. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato.
6. Nel caso di difformità fra le previsioni dell'avviso e quelle della lettera d'invito, prevalgono le previsioni dell'avviso.

Art. 13

Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private

- 1.All'espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara, composta dal responsabile di servizio competente per materia, presidente, e da due dipendenti dallo stesso, **formalmente**, individuata.
- 2.Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente individuato dal Presidente.
- 3.La commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti.
- 4.In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
- 5.La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella gara o nella lettera d'invito.
- 6.La commissione, dopo avere accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
- 7.Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
- 8.Ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera c) della Legge 15.5.1997 n. 127 il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Presidente della Commissione di gara.

Art. 14

Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata

- 1.L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla determinazione di approvazione del verbale di gara da parte del responsabile del servizio interessato.
- 2.Dell'avvenuta aggiudicazione è data comunicazione all'aggiudicatario.

Sez. 3[^] - APPALTO CONCORSO

Art. 15

Appalto concorso

- 1.Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all'art. 12, nella quale l'impresa partecipante, in base alle richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.
- 2.Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto-concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.

3. La scelta dell'appalto concorso è effettuata dal Comune con la **DETERMINAZIONE** a contrarre di cui all'art. 4. ferme restando le facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

4. Spetta al responsabile di servizio determinare l'elenco delle imprese da invitare. L'elenco è segreto.

5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d'invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

Art. 16

Le commissioni di gara per l'appalto concorso

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.

2. Detta Commissione è nominata dall'organo competente, conformemente a quanto previsto dallo statuto, ed è composta: dal responsabile del servizio, che la presiede e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 1[^], del D.Lgs 17.3.95 n. 157.

3. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della Legge 11.2.94 n. 109.

4. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata Legge n. 109/1994.

5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.

6. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.

7. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 17

Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo di esecuzione;
- d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un'unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d'invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni e le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

Art. 18

Aggiudicazione dell'appalto - concorso

1. Il responsabile del servizio aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione. Qualora il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità, il responsabile del servizio dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.

2. La **DETERMINAZIONE** di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all'aggiudicatario.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'importo a base d'asta oggetto di prenotazione di impegno assunto con la **DETERMINAZIONE** a contrarre, la Giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

Sez. 4^a - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 19

Trattativa privata

1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. La trattativa privata, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge, è ammessa:

a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella **DETERMINAZIONE** a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguire le forme degli articoli 11, 12 e 15 del presente regolamento;

b) quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

c) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;

d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;

f) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio dell'incanto o della licitazione;

g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III del presente regolamento.

3. La trattativa privata deve essere svolta, ove possibile, previa gara ufficiosa fra almeno tre imprese. L'elenco è segreto.

Art. 20
Commissione per le gare ufficiose

1. Alla gara ufficiosa provvede una commissione di gara composta dal responsabile di servizio, presidente, e da due dipendenti dallo stesso, anche informalmente individuati.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da dipendente individuato dal Presidente.
3. La commissione opera con la presenza di tutti i suoi componenti.
4. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
5. La commissione, dopo avere accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.
6. Delle operazioni della commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti e dal segretario verbalizzante.
7. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla determinazione di approvazione del verbale di gara del responsabile di servizio interessato.
8. Ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera c) della L. 15.5.1997 n. 127 il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Presidente della Commissione di gara.

Art. 21
Cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una forma per l'esecuzione dei servizi in economia di cui al Titolo III.
2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all'art. 67 del Regolamento approvato con R.D. 25.5.1895 n. 350 e le disposizioni di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Sez. 5[^] - CONCORSO DI IDEE

Art. 22
Concorso di idee

1. Il concorso di idee è una forma di gara che l'organo competente può bandire per la progettazione di un'opera pubblica, allo scopo di acquisire progetti di massima o progetti preliminari.
2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità d'impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare idee proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.
3. I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare un'esatta comprensione delle caratteristiche principali dell'opera, corredata da una relazione e da un preventivo sommario di spesa.

4.Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui al DPR 6.11.1962n. 1930, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.

Art. 23

Commissione giudicatrice del concorso di idee

1.Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una commissione, nominata dalla Giunta comunale e composta dal responsabile di servizio che la presiede e da due membri, scelti fra docenti universitari e liberi professionisti designati dagli ordini professionali. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da dipendente individuato dal Presidente.

2.La commissione esamina i progetti presentati valutandoli sulla base di criteri a tal fine preventivamente fissati nel bando di concorso, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.

3.Alle riunioni per l'esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della commissione.

4.In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.

5.Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un'apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario rimesso, ad ultimazione dei lavori, al sindaco, unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

CAPO III

STIPULAZIONE E ROGITO

Sez. 1^ - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

Art. 24

Atti preliminari alla stipulazione

1.Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:

a)che sia stata acquisita ove necessita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all'art. 25;

b)che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 26;

c)che sia stato versato il deposito delle spese contrattuali di cui all'art. 27;

d)che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 25

Documentazione antimafia

1.Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita ove necessita la certificazione prefettizia antimafia secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26
Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti al Comune dall' inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulati nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione secondo le modalità di cui all'art. 3 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni in misura pari al 10% dell'importo dedotto in contratto, salvo specifiche diverse disposizioni.

Art. 27
Deposito per spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di accesso agli uffici finanziari competenti, di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, l'addetto compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, e consegnata in copia all'altro contraente.
5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante.

Sez. 2^a - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 28
Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto è obbligatoria quando sia stato seguito, per la scelta dell'altro contraente, il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata.
2. La stipulazione del contratto è inoltre obbligatoria:
 - a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell'appalto concorso o della trattativa privata;
 - b) se prescritta dal capitolato;
 - c) quando si debba iscrivere ipoteca;
 - d) quando vi sia stato miglioramento del prezzo dell'offerta a seguito dell'esonero dal prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26, comma 5;

e)quando l'offerta rimasta aggiudicataria comporta un supero di spesa rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione a contrarre;

f)nei casi previsti dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3.I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, possono anche stipularsi:

a)per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal responsabile di servizio;

b)per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

c)con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

d)per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;

4.La forma di stipulazione del contratto è fissata nella determinazione a contrarre di cui all'art. 4.

Art. 29

Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1.I contratti sono stipulati dal responsabile di servizio e rogati dal Segretario comunale.

2.Se il contratto è concluso, ai sensi del comma 3 lett. d) dell'art. 28, mediante corrispondenza, la lettera del Comune è firmata dal responsabile di servizio.

Art. 30

Durata del contratto

1.I contratti devono avere termini e durata certa. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.

2.I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per i singoli tipi di contratto.

Art. 31

Domicilio del contraente

1.L'altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune.

2.Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.

3.Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.

4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per l'ufficiale giudiziario.

Sez. 3^a - ROGITO DEL CONTRATTO

Art. 32

Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal segretario comunale, o da chi lo sostituisce legalmente.

2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:

a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;

b) quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4

3. Il segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazione iniziale e periodiche come previsto dalla legge.

4. Il segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 33

Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto

1. Qualora nel contratto si richiamino deliberazioni, capitolati o processi verbali di aggiudicazione, è sufficiente farne menzione senza allegarli.

2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

3. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficiale rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, e al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Art. 34

Adempimenti fiscali

1. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO IV

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1^a - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Art. 35

Efficacia del contratto

1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della

stipulazione del contratto, se obbligatoria ai sensi dell'art. 28, comma 2, oppure, dalla data della determinazione che dispone l'aggiudicazione.

Art. 36
Gestione del contratto

1.L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37
Struttura responsabile del procedimento contrattuale

1.L'ufficio di segreteria è la struttura responsabile del procedimento contrattuale, salvo i casi in cui singole fasi procedurali o l'adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento alla competenza della giunta comunale, del sindaco, del segretario comunale.

Art. 38
Adeguamento degli importi

1.Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europee.

ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente REGOLAMENTO entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi dell'organo regionale di controllo. Le modificazioni al REGOLAMENTO entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo introduce.

